

## TRIBUNALE DI BENEVENTO

**Ill.mo Sig. PRESIDENTE del Tribunale di Benevento**

Richiesta di autorizzazione alla notifica ai sensi dell'art. 150 c.p.c.

PER

il prof. Gian Luca GIUSTO, nato ad Avellino il 10 ottobre 1978, residente in Atripalda, (Av) alla via Vincenzo Vitale, n. 33, C.F. GSTGLC78R19A509S, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale alle liti allegata alla busta telematica del ricorso introduttivo dall'avv. Eliana FLORES del foro di Avellino presso la quale elegge domicilio, C.F. FLRLNE62L57A509O, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche, ai sensi dell'art. 125 e 136 c.p.c. al seguente indirizzo pec: [eliana.flores@avvocatiavellinopec.it](mailto:eliana.flores@avvocatiavellinopec.it)

ricorrente

CONTRO

M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, A.T. di Avellino - UFFICIO VII, C.F. 80004890648 in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, Via Marotta, 14, 83100 Avellino, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di, 80134 Napoli (C.F. 80030620639), alla via Diaz, n. 11 ([napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it));

nonché contro

M.I.U.R., in persona del Ministro p/t, viale Trastevere, n. 76/A, Roma, C.F. 80185250588, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di, 80134 Napoli (C.F. 80030620639), alla via Diaz, n. 11 ([napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it));

nonché contro

M.I.U.R., UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA, C.F. 80004890648 in persona del Dirigente p/t, rappresentante legale ovvero di altro organo legale rappresentante p/t, via Ponte della Maddalena, n. 55, Napoli, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di, 80134 Napoli (C.F. 80030620639), alla via Diaz, n. 11 ([napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it));

## NEI CONFRONTI

di tutti i docenti di scuola secondaria di I grado partecipanti alla mobilità interprovinciale -Fase nazionale - Piano straordinario di mobilità per l'a.s. 2016/2017 - fasi B, C e D negli ambiti territoriali provinciali italiani (venti regioni) - classe di concorso A043 (italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media) pubblicati dal M.I.U.R. il 4 agosto 2016, che sarebbero pregiudicati in termini di posizione in graduatoria nazionale per effetto dell'accoglimento del presente ricorso

## PREMESSO

A. Che il prof. Gian Luca GIUSTO depositava telematicamente ricorso ex art. 700 e 414 c.p.c. - **R.G. 3443/2016** in data 30 giugno 2016 presso Codesto On.le Tribunale - Sezione Lavoro affinché venissero accolte le seguenti conclusioni:

*"1 - accertare e dichiarare, per le ragioni meglio esplicitate nel corpo del presente atto, il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità per il trasferimento su posto comune, avendo presentato domanda cartacea nei termini ed altresì avendo prestato cinque anni di docenza su posto di sostegno, tra servizio a tempo determinato ed indeterminato, previa declaratoria incidenter tantum di illegittimità, invalidità, inefficacia, nullità, caducazione e contestuale disapplicazione delle relative norme cit. in parte qua lesive nonché di ogni altro atto/provvedimento connesso, presupposto, conseguente, anche allo stato non conosciuto, anche posteriore;*

*2 - ordinare al Miur ovvero le articolazioni periferiche, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, per parte di competenza, ad emanare tutti gli atti necessari affinché compiano la dovuta istruttoria sull'istanza cartacea del ricorrente di mobilità interprovinciale da posto di sostegno a posto comune, considerato soprattutto che da qualche giorno risulta pubblicato sul sito istituzionale dell'USP di Avellino la dotazione organica della scuola secondaria di primo grado e vi sono decine di posti vacanti sulla classe A043, mentre vi sono esuberi per i posti di sostegno;- ALLIGATO 12;*

*3 - emettere i provvedimenti d'urgenza che riterrà più opportuni, nelle more della decisione di merito ovvero ogni altra statuizione di giustizia che consenta l'esercizio del diritto alla partecipazione alla procedura di mobilità territoriale/professionale interprovinciale da posto di sostegno a posto comune, così come indicato dal ricorrente nella domanda presentata (forzosamente) per via cartacea nei termini statuiti dal C.C.N.I. mobilità per l'a.s. 2016/2017, con il riconoscimento della piena equiparazione tra servizio pre-ruolo e di ruolo;*

*4 - con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato ai sensi dell'art. 97 c.p.c.;*

## NEL MERITO

*Voglia fissare l'udienza di discussione con termine per notifica del ricorso a parti convenute per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:*

*1 - accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura (alchimia informatica?!?) con cui la convenuta Amministrazione ha ritenuto, mediante il Sistema Informativo POLIS - ISTANZE ON LINE - di non predisporre la dovuta funzionalità per consentire la partecipazione alla mobilità anche da posto di sostegno a posto comune, disconoscendo, di fatto, l'equiparazione tra servizio pre-ruolo e di ruolo;*

*2 - per le ragioni espresse in narrativa del presente ricorso, anche previa disapplicazione di ogni atto/provvedimento amministrativo illegittimo, accertare e dichiarare il diritto dell'odierno ricorrente all'equiparazione di tutto il servizio pre-ruolo effettuato su posto di sostegno alla stregua del servizio a tempo indeterminato, onde poter legittimamente essere posto in grado di vedersi compiere l'istruttoria altresì della domanda di mobilità cartacea unitamente alla domanda di mobilità inoltrata per via telematica;*

*3 - condannare il MIUR, in persona del Ministro p/t ovvero altro organo/articolazione del medesimo, in persona del legale organo rapp.te p/t anche in via subordinata al risarcimento del danno subito dall'Instante, che ci si riserva di specificare nel dettaglio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ovvero nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, in ogni caso con rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;*

*4 - condannare la resistente Amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA." - Allegato n. 1.*

- B. Che tale ricorso, unitamente alla procura ed al decreto di fissazione di udienza veniva notificato telematicamente alle parti resistenti;
- C. che, al tempo, non risultavano ancora pubblicati i trasferimenti interprovinciali del Piano straordinario di mobilità - c.d. Buona Scuola - e, secondo voci correnti vi sarebbero stati slittamenti di date, così come si è poi verificato, per cui non vi era contezza né del numero né della identificazione dei controinteressati;
- D. che, all'udienza del 28 giugno 2016, anche stante l'imminenza della pubblicazione dei movimenti interprovinciali scuola secondaria di I grado avvenuta poi, dopo vari slittamenti di data il 4 agosto 2016, all'Ill.mo Giudice adito, dott.ssa C. Chiariotti si richiedeva breve termine per poter effettuare la notifica per pubblici proclami;
- E. che, il prosieguo è stato fissato per l'udienza del 21 settembre 2016 - Allegato n. 3: stralcio verbale del 28 luglio 2016;
- F. che la notifica nei modi ordinari, allo stato, a seguito della pubblicazione dei trasferimenti e passaggi interprovinciali avvenuta il 4 agosto, nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero abnorme di destinatari (tutti i docenti coinvolti nei

trasferimenti e passaggi interprovinciali delle venti regioni d'Italia per la classe di concorso AO43);

- G. che l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, con conseguenziale lesione del diritto di accesso alla giustizia, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- H. che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative sono a riguardo le affermazioni contenute nella decisione della IV Sez. del Consiglio di Stato, 19 febbraio 1990, n. 106, che tra l'altro osserva che non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Gazzetta Ufficiale nel quale il sunto del ricorso viene pubblicato, con conseguente palese violazione del principio dell'efficacia dell'atto processuale e della necessità del corretto contraddittorio;
- I. che il Giudice Amministrativo – in special modo il Tar Lazio, sez. III *bis*, quando adito per azioni collettive nel settore Istruzione dispone quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito istituzionale del ramo dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte, nel caso di specie, M.I.U.R., Ministero Istruzione, Università e Ricerca – Sezione dedicata Notifica per Pubblici Proclami;
- J. che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica purchè le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, ex art. 24 Cost., come inviolabile in ogni stato e grado del processo, così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio;
- K. che l'evoluzione normativa e tecnologica può consentire di individuare nuovi strumenti forse ancor più idonei di quelli tradizionali per permettere la conoscibilità ad un numero indefinito di controinteressati in vertenze analoghe a quella portata all'attenzione di Codesto Ecc.mo Tribunale.

Tutto ciò premesso, lo scrivente avvocato

RIVOLGE ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Benevento adito, sentito il Pubblico Ministero, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dall'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.,

#### VOGLIA

Poiché ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i docenti di scuola secondaria di primo grado partecipanti alla mobilità territoriale/professionale interprovinciale per la classe di concorso A043 delle venti regioni d'Italia,

#### AUTORIZZARE

La notificazione ai potenziali controinteressati del ricorso recante R.G. N. 3443/2016, del provvedimento di fissazione di udienza ed estratto del verbale di udienza del 28 luglio 2016 con le modalità e le forme *ex art.* 150 c.p.c.:

ovvero in qualsiasi altra forma l'Ill.mo Presidente riterrà più opportuno;

ovvero, in subordine, valutati i presupposti di fatto e di diritto, con la pubblicazione dei medesimi atti sul sito Istituzionale del MIUR, Ministero Istruzione, Università e Ricerca ([www.miur.it](http://www.miur.it)), nella sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami, sia, eventualmente, altresì su quello della Direzione Scolastica regionale per la Campania ([www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it)), sezione dedicata alla pubblicazione per pubblici proclami.

Si allegano:

- 1 - copia del ricorso
- 2 - copia del decreto di fissazione di udienza
- 3 - stralcio del verbale di udienza del 28 luglio

Così come estratti dal fascicolo informatico.

Con Osservanza

Avellino 10 agosto 2016

Avv. Eliana Flores

Firmato digitalmente